

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

4 ottobre 2001

**nella causa C326/99: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) Stichting «Goed Wonen» contro Staatssecretaris van Financiën<sup>(1)</sup>**

**(«Sesta direttiva IVA — Competenza di uno Stato membro a considerare come beni materiali che possono essere ceduti alcuni diritti reali relativi ad un immobile — Esercizio di tale competenza limitato all'ipotesi in cui il prezzo del diritto reale sia almeno uguale al valore economico dell'immobile di cui si tratta — Affitto e locazione di beni immobili — Esenzioni»)**

(2001/C 331/05)

(Lingua processuale: l'olandese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-326/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Stichting «Goed Wonen» e Staatssecretaris van Financiën, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5, n. 3, e 13, parte B, lett. b), e parte C, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione) composta dai sigg. A. La Pergola (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 4 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 5, n. 3, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, quale l'art. 3, n. 2 del Wet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens het stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (legge che sostituisce l'imposta esistente sulla cifra di affari con un'imposta sulla cifra d'affari secondo il sistema dell'imposta sul valore aggiunto), del 28 giugno 1968, come modificata dal Wet ter bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken (legge recante misure dirette a combattere frodi su beni immobili), del

18 dicembre 1995, che subordina la qualifica di cessione di beni per le operazioni di costituzione, trasferimento, modifica, rinuncia o estinzione di diritti reali su beni immobili alla condizione che l'importo pagato come corrispettivo di tali operazioni, maggiorato dell'importo dell'imposta sulla cifra d'affari, sia almeno pari al valore economico del bene immobile a cui tali diritti si riferiscono.

2) L'art. 13, parte B, lett. b) e parte C, lett. a), della direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, quale è l'art. 11, n. 1, 1 ett. b), punto 5, del 1 a detta legge del 28 giugno 1968, come modificata dalla legge 18 dicembre 1995, che, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, consente di equiparare all'affitto e alla locazione di beni immobili la costituzione, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, di un diritto reale che conferisce al suo titolare un potere d'uso su un bene immobile come il diritto di usufrutto di cui trattasi nella causa principale.

(<sup>1</sup>) GU C 333 del 20.11.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

4 ottobre 2001

**nella causa C-438/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras): Maria Luisa Jiménez Melgar contro Ayuntamiento de Los Barrios<sup>(1)</sup>**

**(«Tutela delle lavoratrici gestanti — Direttiva 92/85/CEE — Art. 10 — Effetto diretto e portata Licenziamento — Contratto di lavoro a tempo determinato»)**

(2001/C 331/06)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-438/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Juzgado de lo Social Único di Algeciras (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Maria Luisa Jiménez Melgar e Ayuntamiento de Los Barrios, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della

sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione) composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), P. Jann, L. Sevón e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 4 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 10 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE), ha un effetto diretto e deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di misure di trasposizione adottate da uno Stato membro entro il termine prescritto da tale direttiva, esso conferisce ai singoli diritti che questi possono far valere dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti delle autorità di tale Stato.
- 2) Autorizzando deroghe al divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento in casi non connessi al loro stato, ammessi dalle legislazioni e/o [dalle] prassi nazionali, l'art. 10, punto 1), della direttiva 92/85 non obbliga gli Stati membri a specificare le cause di licenziamento di tali lavoratrici.
- 3) Anche se il divieto di licenziamento previsto dall'art. 10 della direttiva 92/85 si applica tanto ai contratti di lavoro a tempo indeterminato quanto a quelli conclusi a tempo determinato, il mancato rinnovo di siffatto contratto, quando esso è giunto alla sua normale scadenza, non può essere considerato alla stregua di un licenziamento vietato dalla detta disposizione. Tuttavia, il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato, qualora sia motivato dallo stato di gravidanza della lavoratrice, costituisce una discriminazione diretta basata sul sesso, incompatibile con gli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
- 4) Prevedendo la possibilità del licenziamento di una lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento in casi eccezionali, se del caso, a condizione che l'autorità competente abbia dato il suo accordo, l'art. 10, punto 1), della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri l'obbligo di prevedere l'intervento di un'autorità nazionale la quale, dopo aver constatato l'esistenza di un caso eccezionale che giustifica il licenziamento di una tale lavoratrice, conceda il suo accordo prima della decisione del datore di lavoro al riguardo.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

2 ottobre 2001

nella causa C449/99 P: Banca europea per gli investimenti contro Michel Hautem<sup>(1)</sup>

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Licenziamento Interpretazione del regolamento per il personale della Banca europea per gli investimenti — Motivo relativo ad un'errata qualificazione della natura giuridica dei fatti e ad un errore di motivazione — Asserita violazione delle norme applicabili ai rapporti tra la Banca europea per gli investimenti ed il suo personale»)

(2001/C 331/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-449/99 P, Banca europea per gli investimenti (agente: sig. G. Marchegiani, assistito dalla sig.ra G. Vandersanden), avente ad oggetto il ricorso diretto al parziale annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 28 settembre 1999, nella causa T-140/97, Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I-A-171 e II-897), procedimento in cui l'altra parte è: Michel Hautem, dipendente della Banca europea per gli investimenti, residente in Schouweiler (Lussemburgo), (avvocati: avv.ti M. Karp e J. Choucroun), la Corte (Sesta Sezione), composta dai Sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris (relatore), J.-P. Puissochet, R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 2 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Banca europea per gli investimenti è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 20 del 22.1.2000.

(<sup>1</sup>) GU C 34 del 5.2.2000.